

Legge regionale 28 gennaio 1994, n.11

Scioglimento degli organi delle aziende di edilizia residenziale pubblica - Nomina degli amministratori straordinari e rinnovo dei collegi sindacali - Sostituzione dell'art. 21

ARTICOLO 1

(Cessazione degli Organi delle Aziende di Edilizia Residenziale Pubblica)

1. Al fine di determinare le condizioni necessarie per la riforma dell'ARER e delle ATER, ed al fine di avviare nuovi modi di intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, i Presidenti e i Consigli di Amministrazione cessano dalle loro funzioni ed in sostituzione e' nominato, per ciascuna Azienda, un Amministratore Straordinario. Cessano altresì dalle loro funzioni i Collegi Sindacali.

2. I Presidenti, i Consigli di Amministrazione e i Collegi Sindacali restano in carica fino all'insediamento degli Amministratori Straordinari e dei nuovi Collegi Sindacali.

3. L'Amministratore Straordinario e i nuovi Collegi Sindacali restano in carica fino all'entrata in vigore della normativa di riforma dell'ARER e delle ATER e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

4. Qualora l'Amministratore Straordinario cessi dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro i successivi 15 giorni. In caso di assenza o suo impedimento temporaneo l'amministratore straordinario e' sostituito dal coordinatore ovvero, in mancanza, dal dirigente piu' elevato in grado, esclusivamente per gli atti indifferibili e urgenti.

ARTICOLO 2

(Nomina degli Amministratori Straordinari e rinnovo dei Collegi Sindacali)

1. Gli Amministratori Straordinari sono nominati dal Consiglio Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono scelti fra persone esperte nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attivita' professionali di direzione tecnica o amministrativa di Enti o strutture pubbliche o societa' pubbliche o private di media o grande dimensione con esperienza almeno triennale. Entro la stessa data il Consiglio Regionale nomina altresì i due membri di propria competenza ai sensi dell'art. 5 comma 1. lett. a) della LR 3-11-1986 n. 49.

2. Fermo quanto disposto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazione ed integrazioni, non possono essere nominati Amministratori i Consiglieri regionali e i componenti degli organi di altri Enti regionali, nonche' i Sindaci, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, gli Assessori comunali e provinciali, i Presidenti delle Comunita' montane e i membri degli esecutivi di tali Enti, nonche' gli Amministratori Straordinari delle USL, gli imprenditori e gli amministratori di societa' che forniscono beni o prestano servizi alle aziende.

3. Gli Amministratori decadono dall'incarico per una sopravvenuta causa di incompatibilita' e nei casi previsti dalla L. 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Agli amministratori e' corrisposto un compenso pari a quello gia' attribuito ai Presidenti delle rispettive aziende ai sensi della LR 26 gennaio 1987 n. 5.

ARTICOLO 3

(Sostituzione art. 21 LR 3-11-1986 n. 49)

1. Di tutti gli atti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, esclusi quelli meramente esecutivi, le Aziende inviano comunicazione alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.

2. La comunicazione deve contenere dettagliata indicazione dell'oggetto, dell'onere finanziario e dell'imputazione in bilancio.

3. Gli atti divengono esecutivi se trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione la Giunta non abbia richiesto copia delle delibere adottate.

4. Le deliberazioni oggetto di richiesta divengono esecutive se, trascorsi 30 giorni dal ricevimento, ovvero dal ricevimento di chiarimenti o elementi integrativi, la Giunta non comunica la richiesta d'iscrizione all'O.d.g. del relativo provvedimento di annullamento.

5. I termini di cui ai commi 3 e 4 decorrono dalla data di acquisizione al protocollo regionale dei relativi atti.